



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 56 DEL 28/12/2021**

**OGGETTO:** Approvazione aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CASTELLINI DELIA MARIA	Sindaco	X	
2.	COMINCIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
3.	ANDREOLI ANDREA	Vice Sindaco	X	
4.	CAMPANARDI ANNA	Consigliere	X	
5.	BONI DAVIDE	Consigliere	X	
6.	MORTARI FRANCESCA	Consigliere	X	
7.	BOSCHETTI MARIA GRAZIA	Consigliere	X	
8.	CRESCINI SIMONE	Consigliere		X
9.	COLLINI PAOLO	Consigliere	X	
10.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere		X
11.	CAPUCCINI GIULIANO IVAN	Consigliere	X	
12.	TRANCHIDA TERESA MARIA	Consigliere	X	
13.	STUCCHI MASSIMO	Consigliere	X	
Totale			11	2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **BOSCHETTI MARIA GRAZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**N. 56/C.C. del 28/12/2021**

**OGGETTO:** Approvazione aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2022.

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTI** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

**VISTA** la delibera consiliare n. 15 del 03.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTA** la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni IMU;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

**RICHIAMATO** il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. *“Decreto Agosto”* che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

**RICHIAMATE** le deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 16 del 03.06.2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2020 compresa la maggiorazione TASI (di cui alla precedente deliberazione CC n. 52 del 28.11.2019, poi abrogata); n. 61 del 20.12.2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0,8 per mille, applicata a partire dall'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 con deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 20 del 30.04.2015 (anno d'imposta 2015), n. 18 del 28.04.2016 (anno d'imposta 2016), n. 61 del 29.12.2016 (anno d'imposta 2017) e n. 37 del 30.11.2017 (anno d'imposta 2018);

**VISTO** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

**VISTO** l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*;

**VISTO** il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 21.10.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2026;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 182 in data 30.11.2021, immediatamente eseguibile;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 23.11.2021 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU 2022 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 23.11.2021 e relativi allegati con la quale sono stati approvati i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2022;

**RITENUTO** pertanto di confermare **per l'anno 2022** le **aliquote e le detrazioni IMU** (Imposta Municipale Propria) stabilite per l'anno 2021, tranne che per gli **immobili “beni merce”** per i quali è prevista **l'esenzione dal 2022** (disposta dal comma 751, dell'art. 1, Legge Bilancio 2020 n. 160 del 2019), come da schema seguente:

**PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2022**

<b>TIPOLOGIE</b>	<b>Aliquote e detrazioni Anno 2022</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> Tutte le fattispecie che non rientrano nei punti successivi della presente tabella	<b>8,40‰</b>
<b>Abitazione principale</b> Abitazione principale e relative pertinenze di legge (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>Esente</b>

<b>Abitazione Principale</b> di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze di legge	<b>6,00‰ detrazione € 200,00</b>
<b>Abitazione di soggetti con residenza in istituti di ricovero e cura</b>  Abitazione e relative pertinenze di legge (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>Esente</b>
<b>ALIQUOTA USO GRATUITO</b>  - a parenti di 1° grado (genitori/figli); a parenti di 2° grado (nonni/nipoti, fratelli/sorelle) limitatamente ai casi in cui il beneficiario dell'uso gratuito sia un contitolare dell'abitazione. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) Il soggetto passivo attesta i requisiti con specifica dichiarazione.  - con contratto di comodato registrato a parenti di 1° grado ai sensi art. 1, comma 10 lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016	<b>7,60‰</b>
<b>ALIQUOTA A.I.R.E.</b>  per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, in Toscolano-Maderno a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato d'uso. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>8,40‰</b>
<b>ABITAZIONI LOCATE</b> con contratti d'affitto di almeno 4 anni continuativi in essere nel 2022 a persone che fissano la residenza anagrafica nell'immobile locato e con utenze intestate all'affittuario. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>9,60‰</b>
<b>ALIQUOTA ABITAZIONI DIVERSE DA ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE</b> escluse le abitazioni in uso gratuito, aire e locate, di cui ai punti precedenti.	<b>11,40‰</b>
<b>IMMOBILI DI CAT. D</b> ( <u>non</u> ricompresi nei punti di cat. D successivi)	<b>8,00‰</b>
<b>ALBERGHI DIFFUSI</b> per le attività di albergo diffuso	<b>6,60‰</b>
<b>IMMOBILI DI CAT. D</b> ( <u>non</u> rurali strumentali) <b>NON UTILIZZATI</b> nei quali non viene svolta alcuna attività	<b>10,60‰</b>
<b>Fabbricati di categoria catastale D1</b> (opifici industriali) <b>non utilizzati</b>	<b>9,10‰</b>
<b>Fabbricati utilizzati</b> di categoria catastale <b>A10</b> uffici e studi privati – <b>C1</b> negozi e botteghe – <b>C3</b> laboratori arti e mestieri - <b>C4</b> fabbricati e locali per esercizi sportivi - <b>C5</b> stabilimenti balneari	<b>8,00‰</b>
<b>Immobili destinati a nuove attività</b> (anche ricompresi in altre fattispecie della presente tabella) <b>iniziate nel 2022</b> : non sono ricompresi i cambi di gestione e gli spostamenti di attività all'interno del Comune	<b>7,60‰</b>

<b>ALIQUOTA AREE FABBRICABILI</b>	<b>11,40‰</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	<b>1,00‰</b>
<b>Immobili beni merce</b> (esenzione dal 2022 come previsto dal comma 751, dell'art. 1, Legge Bilancio 2020 n. 160 del 2019)	<b>Esenti</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>Esenti</b>

**RITENUTO** inoltre di avvalersi, per l'anno 2022 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**UDITI** gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente.

**CON VOTI** favorevoli n° 9 (nove), astenuti n° 2 (due: Capuccini, Tranchida), nessun contrario resi da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare per l'anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

### **PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2022**

<b>TIPOLOGIE</b>	<b>Aliquote e detrazioni Anno 2022</b>

<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> Tutte le fattispecie che non rientrano nei punti successivi della presente tabella	<b>8,40‰</b>
<b>Abitazione principale</b> Abitazione principale e relative pertinenze di legge (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>Esente</b>
<b>Abitazione Principale</b> di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze di legge	<b>6,00‰ detrazione € 200,00</b>
<b>Abitazione di soggetti con residenza in istituti di ricovero e cura</b> Abitazione e relative pertinenze di legge (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>Esente</b>
<b>ALIQUOTA USO GRATUITO</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- a parenti di 1° grado (genitori/figli); a parenti di 2° grado (nonni/nipoti, fratelli/sorelle) limitatamente ai casi in cui il beneficiario dell'uso gratuito sia un contitolare dell'abitazione. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) Il soggetto passivo attesta i requisiti con specifica dichiarazione.</li> <li>- con contratto di comodato registrato a parenti di 1° grado ai sensi art. 1, comma 10 lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016</li> </ul>	<b>7,60‰</b>
<b>ALIQUOTA A.I.R.E.</b> per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, in Toscolano-Maderno a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato d'uso. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>8,40‰</b>
<b>ABITAZIONI LOCATE</b> con contratti d'affitto di almeno 4 anni continuativi in essere nel 2022 a persone che fissano la residenza anagrafica nell'immobile locato e con utenze intestate all'affittuario. (Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	<b>9,60‰</b>
<b>ALIQUOTA ABITAZIONI DIVERSE DA ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE</b> escluse le abitazioni in uso gratuito, aire e locate, di cui ai punti precedenti.	<b>11,40‰</b>
<b>IMMOBILI DI CAT. D</b> ( <u>non</u> ricompresi nei punti di cat. D successivi)	<b>8,00‰</b>
<b>ALBERGHI DIFFUSI</b> per le attività di albergo diffuso	<b>6,60‰</b>
<b>IMMOBILI DI CAT. D</b> ( <u>non</u> rurali strumentali) <b>NON UTILIZZATI</b> nei quali non viene svolta alcuna attività	<b>10,60‰</b>
<b>Fabbricati di categoria catastale D1</b> (opifici industriali) <b>non utilizzati</b>	<b>9,10‰</b>

<b>Fabbricati utilizzati</b> di categoria catastale <b>A10 uffici e studi privati – C1 negozi e botteghe – C3 laboratori arti e mestieri - C4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - C5 stabilimenti balneari</b>	<b>8,00‰</b>
<b>Immobili destinati a nuove attività</b> (anche ricompresi in altre fattispecie della presente tabella) <b>iniziate nel 2022</b> : non sono ricompresi i cambi di gestione e gli spostamenti di attività all'interno del Comune	<b>7,60‰</b>
<b>ALIQUOTA AREE FABBRICABILI</b>	<b>11,40‰</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b> (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	<b>1,00‰</b>
<b>Immobili beni merce</b> (esenzione dal 2022 come previsto dal comma 751, dell'art. 1, Legge Bilancio 2020 n. 160 del 2019)	<b>Esenti</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>Esenti</b>

- 2) di avvalersi, per l'anno 2022, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 3) dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

Successivamente il Consiglio Comunale, con favorevoli n° 9 (nove), astenuti n° 2 (due: Capuccini, Tranchida), nessun contrario resi da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

### **Delibera**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, stante l'urgenza del provvedere.

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa FABRIS EDI)

Il Presidente  
(BOSCHETTI MARIA GRAZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)